

Area:
Personale dirigente

Materia: **Finanziamento**
retribuzione di posizione e di
risultato della dirigenza

Data : 28 luglio 2023

**ACCORDO PER LA DESTINAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA
DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2022**

L'Amministrazione della Regione Toscana rappresentata da:

.....

le **Rappresentanze Sindacali** composte da:

per la R.S.A. Regione Toscana

.....

.....

.....

.....

per le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:

CGIL – F.P.

CISL – F.P.

UIL – F.P.L.

FEDIR

DIREL

Le Parti, riunite in data 28 luglio 2023, concordano la sottoscrizione del seguente Accordo per la destinazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022:

ACCORDO PER LA DESTINAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2022

Sezione A) QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DELL'ANNO 2022

Le risorse disponibili per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2022 sono quantificate dall'Amministrazione in via consuntiva in € 9.815.674,24 e risultano così composte:

Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale - anno 2022	
A) Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
A.1) risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Unico importo annuale di cui all'art. 57, c.1 lett. a), CCNL 2016-2018-quota soggetta al limite	12.601.038,00
Art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018 (R.I.A. del personale cessato nel 2021)	4.558,97
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
A.2) Risorse variabili	
CCNL 2016-2018 art. 57, c.2, lett. c) (rateo R.I.A. del personale cessato nel 2021)	2.807,69
TOTALE A) - risorse incluse nel calcolo del tetto 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	10.909.701,57
B) decurtazioni art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (per supero tetto 2016)	-1.490.340,66
C) Risorse aventi carattere di certezza e stabilità escluse dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877
TOTALE C) - risorse aventi carattere di certezza e stabilità escluse dall'applicazione dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	375.113
D) Risorse variabili escluse dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
CCNL 2016-2018 art. 60	21.200,33
Totale risorse per la contrattazione integrativa	9.815.674,24

Tabella 1

Con riferimento alla quantificazione delle risorse di cui alla tabella 1 le Parti danno atto che il fondo dell'anno 2022 è così formato:

I. **risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017:**

A. **unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2, lett.a) del CCNL 2016-2018:**

1. **art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999** – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997. Tali risorse ammontano a € **5.299.460** e sono immutate rispetto all'anno precedente;
2. **art. 26 comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999** – un importo di € **167.848** pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza eccedente quello tabellare e l'indennità integrativa speciale;
3. **art. 26 comma 1 lett. f) CCNL 23.12.1999** – le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. Tali somme ammontano a € **207.230** e sono immutate rispetto all'anno precedente;
4. **art. 26 comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999** – le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Tali risorse, pari a € 1.255.434 per l'anno 2020, sono incrementate per l'anno 2021 di € 8.421 corrispondenti alla RIA riferita al personale cessato nell'anno 2020, per un totale di € **1.263.764**;
5. **Art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018** – le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell'anno 2021 che confluiscono nel fondo dell'anno 2022 ammontano a € **4.558,97**;
6. **applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08** – nel quadro della generale riorganizzazione della struttura operativa della Regione di cui alla l.r. 44/03, sono destinate alla valorizzazione del personale dirigente risorse pari a € **2.525.814**;
7. **art. 26 comma 5 CCNL 23.12.1999** – Integrazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse computate a tale titolo per l'anno 2022 ammontano a € **322.523** e sono invariate rispetto all'anno precedente;
8. **art. 1 comma 6 CCNL 12.02.2002** – Incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. Le risorse computate a tale titolo per l'anno 2022 ammontano a € **197.302** e sono invariate rispetto all'anno precedente;
9. **art. 23 commi 1 e 3 CCNL 22.02.2006** – per un importo complessivo di € **331.604**, di cui € 112.320 finalizzati al pagamento dell'incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 219.284 corrispondenti all'1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001;
10. **art. 4 commi 1 e 4 CCNL 14.05.2007** – per un importo complessivo di € **333.481**, di cui € 211.640 finalizzati alla corresponsione dell'incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 121.841 corrispondenti allo 0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003;
11. **art. 16 commi 1 e 4 CCNL 22.02.2010** – per un importo complessivo di € **321.939**, di cui € 79.414 finalizzati alla corresponsione dell'incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 242.525 corrispondenti all'1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005;
12. **art. 5 commi 1 e 4 CCNL 03.08.2010** – per un importo pari a € **201.471** di cui € 96.538 destinati all'incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 104.933, corrispondenti allo 0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007, da destinare alla retribuzione di risultato;
13. **applicazione della legge regionale 66/2011, art. 38:** (inquadramento nel ruolo unico regionale del personale ex ARTEA): tali risorse ammontano a € **215.846**;
14. **applicazione della legge regionale 22/2016, art. 19:** (inquadramento nel ruolo unico regionale del personale ex APET): il fondo dell'anno 2018 viene incrementato dell'importo di € **125.900** in attuazione della l.r. 22/2016, che nel riformare l'Agenzia di Promozione economica della Toscana

- (ora Agenzia regionale di promozione turistica) ha disposto l'acquisizione da parte della regione della titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia, con conseguente trasferimento presso la Regione del personale dirigenziale dell'Agenzia con decorrenza 01.04.2016;
15. **Applicazione l.r. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali):** a tale titolo il fondo è incrementato di un importo pari a € **1.086.856** come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;
 16. **Applicazione l.r. 5/2022 (disposizioni per le figure apicali della Regione):** il fondo dell'anno 2022 è incrementato di € **1.404.799,91** in attuazione della l.r. 5/2022 e del decreto dirigenziale n. 11639/2022.

B. risorse variabili

Art. 57, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-2018, per un importo pari a € **2.807,69** corrispondenti al rateo della RIA in godimento del personale cessato nell'anno 2021, che alimentano il fondo 2022 – parte variabile.

II. Risorse escluse dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017:

1. risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, per un totale di € **198.236**.
2. risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 (1,53% del monte salari anno 2015) per un importo pari a € **176.877**.
3. art. 60 CCNL 2016-2018 – Onnicomprensività del trattamento economico. Ai sensi del CCDI del 13.02.2001 del personale dirigente, tutti gli emolumenti relativi agli incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa, sono corrisposti ai dirigenti cui sono stati conferiti gli incarichi nella misura del 90%. Gli emolumenti residui incrementano il fondo generale. Nell'anno 2022 l'importo ammonta complessivamente a € **21.200,33** di cui 2.120,03 affluiscono al fondo per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti.

III. Riduzioni del fondo:

1. La **riduzione del fondo** praticata - anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 78/2010 - in applicazione degli accordi relativi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sottoscritti dalle Parti - ammonta a € **1.238.129**;
2. **Decurtazione del fondo art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 (l. 122/2010):** è stato definitivamente computato in riduzione, in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, l'importo delle decurtazioni operate per gli anni 2011-2014 ai sensi della medesima norma, per un importo pari a € **1.865.374** (cfr. tabella 1 lett. C)).

IV. decurtazioni del fondo in applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017:

Il Decreto legislativo 75/2017 dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la stessa disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Relativamente all'applicazione dell'art. 33 del "decreto crescita" (d.l. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla l. 58/2019) che prevede l'adeguamento in aumento o in diminuzione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 in funzione della variazione del personale dell'anno di riferimento rispetto al personale al 31.12.2018, fermo restando che nelle premesse del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019 attuativo delle disposizioni di cui al succitato art. 33, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31 dicembre 2018, per l'anno 2022 non ricorrono le condizioni per l'adeguamento in aumento del limite. Pertanto, considerando che le risorse dell'anno 2022 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ammontano a € 9.815.674,24 (cfr. tabella precedente), la decurtazione per l'anno 2022, calcolata con i criteri già definiti con circolari RGS nn. 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del d.lgs 78/2010 e dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, ammonta a € **1.490.340,66**.

In attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con decisione n. 32 del 25.06.2019, sono rese indisponibili le risorse corrispondenti alla porzione di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno – non coperta nell'anno 2022 con incarichi, anche ad interim, affidati a personale in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione. Tali risorse ammontano per l'anno 2022 a € 466.886,37. L'importo è quantificato tenendo conto della variazione della dotazione organica a seguito dell'adozione della legge regionale n. 5/2022 che ha generato un diverso valore medio pro-capite per i periodi 01/01-25/03 e 26/03-31/12. L'importo delle risorse del fondo

distribuibile non include la somma da ricondursi all'applicazione dell'art. 60 del CCNL 2016-2018, corrispondente a compensi per incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del proprio ufficio o su designazione della stessa. Per ciascun periodo, l'importo delle risorse suddette, al netto delle risorse di cui all'art. 1, co. 3 lett. e) CCNL 12.02.2002, è rapportato ai giorni del periodo, come evidenziato nella seguente tabella:

voci	2022	01/01 - 25/03	26/03 - 31/12
fondo	9.794.473,91	2.254.070,71	7.540.403,20
destinazione a tabellare	438.739,00	100.970,07	337.768,93
fondo distribuibile	9.355.734,91	2.153.100,64	7.202.634,27

periodo	copertura dotazione organica			valore risorse			valore corrispondente alla "porzione" di dotazione organica non coperta nell'anno 2022 (valore unitario per posti non coperti)	
	dotazione organica	posti coperti (unità uomo/anno)	posti non coperti	importo risorse (escluse le risorse di cui all'art. 60 del CCNL 2016-2019) al netto delle risorse di cui all'art. 1, co. 3, lett. e) CCNL 12.02.2002	dotazione organica	valore unitario		
01/01 - 25/03	125	123,90	1,10	2.153.100,64	125	17.224,81	18.865,26	
26/03 - 31/12	142	133,17	8,83	7.202.634,27	142	50.722,78	448.021,11	
Totale								466.886,37

Tabella 2

Sezione B) RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE FIGURE APICALI

Sulla base dei contratti individuali di lavoro sottoscritti dai dirigenti apicali e ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 895 del 6.9.2021 e della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 90 del 9.9.2021, la retribuzione di risultato della dirigenza apicale è quantificata complessivamente in € 123.356,87 da parametrare agli esiti del sistema di valutazione annuale.

Sezione C) DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Le Parti concordano sulla seguente destinazione delle risorse dell'anno 2022:

C.1) Finanziamento stipendio tabellare

L'art. 1 del CCNL 12.02.2002, nel ridefinire l'importo della retribuzione tabellare dei dirigenti, ha previsto una decurtazione della retribuzione di posizione in misura pari a € 3.356,97 a fronte di un equivalente incremento dello stipendio tabellare.

Le corrispondenti risorse, quantificate in € 438.739, vengono dunque sottratte alle disponibilità da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato per riaffluirvi limitatamente alla quota corrispondente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi.

C.2) Retribuzione di posizione e di risultato

Per l'anno 2022 le Parti, confermano il criterio di destinazione delle risorse già adottato negli anni precedenti: alla retribuzione di risultato vengono destinate, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 5 comma 4 del CCNL 03.08.2010, risorse pari al 17% delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

Pertanto, con riferimento alle strutture che compongono la dotazione organica dell'anno 2022:

- alla retribuzione di posizione sono destinate risorse per € 7.678.165,58;
- alla retribuzione di risultato sono destinate risorse per € 1.677.569,33, comprensive delle somme da destinarsi ai seguenti istituti:
 - incarichi ad interim: Ai sensi dell'art. 11 del contratto integrativo della dirigenza sottoscritto in data 11.07.2023 per lo svolgimento di incarichi formalmente affidati per la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, è riconosciuto a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di affidamento dell'incarico, a seguito degli esiti delle risultanze del sistema di valutazione annuale, un importo di valore pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione stabilita per la struttura oggetto dell'incarico conferito ad interim, con l'esclusione degli incarichi ad interim attribuiti alla dirigenza apicale se riferiti a strutture della stessa direzione o segretariato. La determinazione della misura effettiva avverrà a seguito degli esiti delle risultanze del sistema di valutazione annuale. Per l'anno 2022 l'importo complessivo destinato a retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim è pari a € 130.710,41 e verrà erogato a partire dal mese di ottobre 2023 e comunque a conclusione del processo di valutazione;
 - differenziazione della retribuzione di risultato: ai sensi dell'art. 15 del contratto integrativo della dirigenza sottoscritto in data 11.07.2023 le parti hanno concordato che dall'anno 2022 ai dirigenti non apicali che conseguano le valutazioni più elevate è attribuita una retribuzione di risultato più elevata del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti non apicali valutati positivamente. Per l'anno 2022 l'importo destinato alla differenziazione della retribuzione di risultato è pari a € 18.650,55 e verrà erogato a partire dal mese di ottobre 2023;
- Sono inoltre destinate alla retribuzione di risultato dell'anno 2022 € 21.200,33 a titolo di risorse di cui all'art. 60 del CCNL 2016-2018 (incarichi conferiti dall'Amministrazione ai dirigenti in ragione del proprio ufficio o su designazione della stessa) di cui € 2.120,04 alimentano il fondo generale della retribuzione di risultato di tutti i dirigenti ed € 19.080,29 spettanti ai dirigenti cui sono affidati i relativi incarichi

C.3) Destinazione delle risorse

Tenuto conto di quanto sopra, ricordato il valore della porzione di dotazione organica non coperta in applicazione della decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019, preso atto di quanto disposto alla precedente Sezione B, nella seguente tabella sono riportate le risorse da destinare per l'anno 2022 e le risorse ulteriormente disponibili:

FONDO ANNO 2022 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE			
ISTITUTO	IMPORTO DESTINATO	UTILIZZI	RESIDUO
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (*)	7.678.165,58	5.929.370,26	1.748.795,32
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (di cui):	(1.677.569,33)		
- risultato dirigenti non apicali	1.404.851,50		1.404.851,50
- incarichi ad interim (ex art. 11 CCI del 11.7.2023)	130.710,41		130.710,41
- differenziazione retribuzione risultato (ex art. 15 CCI del 11.7.2023)	18.650,55		18.650,55
- retribuzione di risultato dirigenti apicali (*)	123.356,87		123.356,87
Art. 60 CCNL 2016-2018 -quota destinata ai dirigenti incaricati	19.080,29	19.080,29	
Art. 60 CCNL 2016-2018 -quota destinata a tutti i dirigenti	2.120,04		2.120,04
Riduzione decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019			-466.886,37
Totale	9.376.935,24		2.961.598,32

Tabella 3

(*) comprendono gli importi di cui all'art. 23 ter commi 1, 2 e 4 D.L. 201/2011 e art. 1 commi 474 e 475 L. 147/2013

L'importo della retribuzione di posizione di cui alla precedente tabella include le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell'art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 9.226,22. Le somme trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un'economia di bilancio per l'Amministrazione.

Preso atto che, sulla base dei dati riepilogati nella precedente tabella 3, l'importo delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato di tutti i dirigenti per l'anno 2022 ammonta ad € 2.961.598,32 di cui:

- € 130.710,41 per gli incarichi ad interim, ai sensi dell'art. 11 del CCI del 11.7.2023;

- € 18.650,55 per la differenziazione della retribuzione di risultato, ai sensi dell'art.15 del CCI del 11.7.2023;
- € 123.356,87 per la retribuzione di risultato dei dirigenti apicali;

le Parti convengono di determinare l'importo delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato dei dirigenti non apicali per l'anno 2022 in € 2.688.880,49.

Le Parti danno atto che l'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte dell'organo di revisione.



In relazione agli esiti del tavolo sindacale RSA in data odierna, le scriventi Organizzazioni Sindacali, in merito all' Accordo per la determinazione in via consuntiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2022, dando atto che la costituzione del fondo stesso è adempimento di competenza datoriale ex art. 57 commi 2 e 3 CCNL 2016-2018, nel sottoscriverlo ribadiscono ancora una volta le riserve e la ferma contestazione di tale quantificazione anche in considerazione del fatto che è avvenuta con riferimento al "valore storico" del 2016 (ex art 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017), senza tuttavia applicare correttamente l'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 in quanto il previsto adeguamento dell'1,53% non ha interessato il "monte salari anno 2015", ma solo una parte di esso.

Sottolineano, ancora una volta, che la consistenza del fondo risente ulteriormente della penalizzazione determinata dall'Amministrazione con la mancata integrazione del fondo nella misura dell'1,2% delle risorse economiche ex art. 26 - commi 1 e 2 - del CCNL 23.12.1999, (decisione incomprensibile e immotivata, sia per la presenza dei presupposti previsti dalla normativa, sia perché la mancata integrazione costituisce una ulteriore evidente disparità di trattamento con il comparto).

Evidenziano che nessuna risorsa del fondo è, nella sostanza, destinata al finanziamento degli istituti della contrattazione decentrata e che, per effetto del mancato finanziamento di cui all'art. 57, c. 2 lett. e) del CCNL medesimo, a situazione invariata il finanziamento di tali istituti potrà aver luogo solo sottraendo risorse al salario variabile della dirigenza, recando conseguentemente pregiudizio al trattamento di posizione e di risultato in essere.

Ribadiscono con decisione la richiesta all'Amministrazione di revocare la Decisione n. 32 del 25.06.2019, in quanto contrasta con l'art. 57, comma 3, del CCNL 2016-2018 (la cui corretta interpretazione è stata, per ultimo, precisata da A.Ra.N. con l'orientamento applicativo AFL37/2021) e contestano ulteriormente l'applicazione della metodologia della decisione medesima.

Impegnano, infine, l'Amministrazione a dare avvio, con ogni urgenza e sollecitudine, al tavolo di confronto previsto dal co. 5 dell'art. 11 in merito alle procedure e criteri per il conferimento degli "incarichi ad interim" e, con altrettanta tempestività, ad affrontare il tema del welfare integrativo (art. 18 del CCDI) con particolare riguardo alla individuazione delle specifiche risorse finalizzate all'attuazione dell'istituto contrattuale ed al loro utilizzo.

Firenze, 28 luglio 2023

Fp Cgil

Cisl Fp Toscana

Uil Fpl Toscana

Fulvia Damiani

Raffaella Comodo

Flavio Gambini

Dichiarazione a verbale

RIUNIONE 28 LUGLIO 2023

Nel richiamare quanto già rappresentato in più occasioni e nello specifico nelle dichiarazioni a verbale relative all'Accordo del 22.12.2022 per la destinazione in via preventiva del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022, si ribadisce l'aperta contrarietà di Fedir riguardo alla costituzione del Fondo stesso.

Nello specifico si stigmatizza come in particolare, gli effetti dell'applicazione della decisione 32/1019, tutt'ora oggetto di contenzioso, si manifestino a consuntivo in tutta la loro rilevanza (**466.886,37 € in meno**) con una perdita media pro capite di circa 3.500 € annui.

Per tale ragione si prende atto dei contenuti dell'Accordo proposto e condiviso con parte del tavolo sindacale, circa la "DESTINAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2022", si contestano gli effetti della decisione 32/2019 di cui si continua a chiedere la revoca e coerentemente non si sottoscrive l'Accordo stesso, in quanto apertamente e concretamente lesivo degli interessi dei dirigenti regionali.

Firenze, 1 agosto 2023

FEDIR (già Fedir sanità) – Anna Maria Segatori

DIREL TOSCANA - Sabrina Baccei